

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA)

www.consulentiassociati.ra.it

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

info@consulentiassociati.ra.it

A tutti i clienti

Ravenna, 11 Gennaio 2024

Circolare N. 1/2024

LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2024

Rif.: Legge n. 213/2023

È stata approvata definitivamente la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'01.01.2024.

Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È prevista la **proroga al 31.12.2024** del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l'inclusione tra le **categorie aventi priorità per l'accesso al predetto fondo** dei seguenti nuclei familiari:

- nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
- nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
- nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.

Non sono state prorogate le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'esonero dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%).

WELFARE AZIENDALE

La **soglia di non imponibilità dei fringe benefit** per il 2024 è elevata da € 258,23 a:

- **€ 1.000 euro, per tutti i dipendenti;**
- **€ 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.**

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale e delle spese per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È prevista per il 2024 la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** sui premi produttività, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.04.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

CANONE RAI USO PRIVATO 2024

È prevista per il 2024 la **riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.**

ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI

È prevista l'**aliquota IVA del 10%** relativamente a:

- prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- estratti di malto;
- preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso;
- pannolini per bambini;

Nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLETTI

In sede di approvazione, è stata **estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile al pellet.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto di:**

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'01.01.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.06.2024 il termine** entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;**
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%.**

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26%

Sono state modificate le c.d. "locazioni brevi" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto **l'aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per l'immobile successivo al primo.**

L'aliquota è **ridotta al 21 per cento** per i redditi derivanti dai contratti di **locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente** in sede di dichiarazione dei redditi.

Risulta pertanto chiaro che, in presenza di più immobili locati, la **maggior aliquota del 26%** trova applicazione con riferimento ai **canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato** (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

RITENUTA OPERATA DAGLI INTERMEDIARI

La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, **rimane invariata nella misura del 21%, la quale continua a considerarsi a titolo di acconto.**

CESSIONE IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110%

In caso di cessione di immobili da parte di un "privato" costituiscono redditi diversi: "le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque

anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

Pertanto, la persona fisica “privato” che cede un immobile:

- **può conseguire una plusvalenza tassabile** qualora la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all'acquisto / costruzione / donazione dell'immobile ceduto o la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;
- **non consegue una plusvalenza tassabile** qualora la cessione sia posta in essere dopo cinque anni dall'acquisto / costruzione / donazione o l'immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto / costruzione e la cessione.

NOVITA' PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2024

È stata inserita un'integrazione ai sensi della quale la disposizione sopra riportata trova applicazione “**al di fuori delle ipotesi**”, con la quale è disposto che costituiscono redditi diversi “**le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del ... [DL n. 34/2020] ... che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo**”.

È pertanto prevista l'individuazione di una **nuova “categoria” di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti**, ossia gli immobili **oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110%** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, **terminati da non più di dieci anni** all'atto della cessione.

Sono espressamente **esclusi** gli immobili:

- **acquisiti per successione;**
- **adibiti ad abitazione principale** del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a dieci anni) antecedente la cessione.

ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

Sono **esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste**, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'esenzione, è stato disposto che:

- **gli immobili si intendono posseduti** anche nel caso in cui sono **concessi in comodato** a uno dei predetti Enti **funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste con modalità non commerciali;**
- **gli immobili si intendono utilizzati** quando sono **strumentali alle destinazioni sopra citate anche in assenza di esercizio attuale delle attività** stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

DELIBERE IMU 2023 PUBBLICATE ENTRO IL 15.01.2024

In deroga all'ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle **delibere / regolamenti IMU, soltanto per il 2023**, i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto **applicabili per il 2023** anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e **pubblicati sul portale stesso entro il 15.01.2024.**

Qualora dall'IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.01.2024 e quella versata entro il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti, risulti:

- **una differenza a debito: l'importo dovuto va versato, senza applicazione di sanzioni e interessi,**

entro il 29.02.2024;

- una **differenza a credito**: il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRAUE SENZA IVA

La disciplina IVA relativa alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati”**, dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia **senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta**, a condizione che i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare. Nella **formulazione vigente**, è disposto che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli **acquisti di importo complessivo superiore ad € 154,94 (IVA compresa)**. Ora è prevista la **riduzione ad € 70 del predetto limite**.

In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono **applicabili alle cessioni poste in essere dall’01.02.2024**.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

È prevista l’introduzione della c.d. “rottamazione del magazzino” a favore degli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di “adeguamento” le **esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati** relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

1. **eliminazione** delle esistenze iniziali: la sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.

In tal caso si procede all’**eliminazione di quantità e valori** superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione prevede il **versamento**:

- dell’**IVA** determinata in base all’aliquota media 2023, applicata **sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione** stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;
- dell’**imposta sostitutiva** ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura **pari al 18%**, applicata **alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato**;

2. **iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse: l’adeguamento delle esistenze iniziali comporta **l’aumento delle quantità** di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il **versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto**. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in **2 rate di pari importo** entro i seguenti termini:

1 RATA	Entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023
2 RATA	Entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024

Va evidenziato che **l’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

L’adeguamento del magazzino *“non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”*.

I “nuovi” valori sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali e **non possono essere tenuti in considerazione** dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’**accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023**.

L’adeguamento **non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino** alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (**01.01.2024**).

INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della **“Dichiarazione di variazione dello stato dei beni”**, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli **immobili oggetto di interventi 110%**, è previsto che l’**Agenzia delle Entrate verificherà**, *“sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne*

tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È previsto l’aumento **dall’8% all’11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accredito dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere **dall’01.03.2024**.

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

È prevista la **soppressione dell’esenzione** dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, **dall’01.04.2024**, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

IVIE E IVAFE

È previsto l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE e la fissazione nella misura del **4% annuo** del valore effettivo dei prodotti finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFA qualora gli stessi siano detenuti in **Stati / territori con regime fiscale privilegiato**.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Tra i **redditi diversi**, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi anche quelli **derivanti dalla costituzione degli “altri diritti reali di godimento”**.

CESSIONE METALLI PREZIOSI

La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in **mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto**, è **pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione**.

VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

È prevista l’estensione ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, per i quali, ai fini della relativa **immatricolazione o successiva voltura**, l’acquirente italiano è tenuto ad **allegare alla relativa richiesta una copia del modello F24 Elide riferito al versamento dell’IVA** in occasione della prima cessione interna.

COMPENSAZIONE MOD. F24**CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL**

Dall’01.07.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre:

- è stato stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto:

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	<i>Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero Dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</i>
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	<i>Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.</i>
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	<i>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</i>

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

- è stato stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000

Dall'01.07.2024 è prevista l'esclusione della possibilità di compensazione nel modello F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

CESSAZIONE PARTITA IVA

In caso di **notifica da parte dell'Ufficio di un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA** nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell'attività, **la partita IVA può essere successivamente richiesta** dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo **rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria** per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

Resta ferma l'applicazione della sanzione pari a € 3.000.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

È previsto l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, c.c. - Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **causati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

ISCRO A REGIME DAL 2024

È previsto il **riconoscimento a regime dal 2024** dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.

In particolare i predetti soggetti devono rispettare una serie di requisiti, tra i quali:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023;

I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore ad € 12.000**;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, **entro il 31.10** di ciascun anno di fruizione un'apposita **domanda**.

L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.

La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un **aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva** per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022

E' stata prevista l'estensione alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** del contributo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), D.L. n. 144/2022, c.d. "Decreto Aiuti-ter" (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella **misura massima del 12% della spesa sostenuta** a favore delle imprese:

- esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- **iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi.**

Merita evidenziare, in particolare, che il bonus in esame:

- **è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.